



COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina

**Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di
patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale**

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2019)

(modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/03/2021)

CAPO I - Disposizioni generali	
Art. 1	Oggetto del regolamento e principi
Art. 2	Rappresentanza in giudizio
CAPO II - Affidamento dei singoli servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016	
Art. 3	Principi generali
Art. 4	Incarichi ricompresi nell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016
Art. 5	Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali
Art. 6	Requisiti per l'iscrizione
Art. 7	Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco
Art. 8	Affidamento degli incarichi
Art. 9	Ipotesi eccezionali di affidamento diretto
Art. 10	Compensi
Art. 11	Obblighi dell'affidatario
Art. 12	Disciplinare di incarico
Art. 13	Sospensione e cancellazione dall'elenco
CAPO III - Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016	
Art. 14	Principi generali
Art. 15	Servizi legali ricompresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016
Art. 16	Disciplina applicabile
Art. 17	Contratti misti
Art. 18	Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 19	Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento
Art. 20	Norme abrogate
Art. 21	Rinvio dinamico
Art. 22	Tutela dei dati personali
Art. 23	Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi

1. Con il presente regolamento vengono disciplinate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali a professionisti esterni all'Ente, alla luce della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito "Codice dei contratti pubblici"), nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile), nelle linee guida applicative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione nonché nella legge n. 247/2012 e successive modificazioni, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".
2. I servizi legali a professionisti esterni all'Ente vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività, correttezza e delle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

Art. 2

Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco.
2. Il Sindaco autorizza, con apposito decreto, la proposizione di cause e ricorsi nonché la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali.
3. Il decreto sindacale deve essere di norma preceduto, salvo i casi di estrema urgenza, dalla relazione del Responsabile del Servizio Avvocatura contenente le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio, che devono tenere conto di quanto esposto dal punto di vista tecnico dal Dirigente del Settore interessato nella relazione tecnica che deve predisporre e con la quale comunica gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi.
4. Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente Regolamento.

CAPO II

Affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 3

Principi generali

1. Gli incarichi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, conferiti dal Comune, in occasione di puntuali ed episodiche esigenze, consistenti in singole vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, sono affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

I. Economicità

L'amministrazione comunale garantisce un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione dei contratti, in virtù del quale il Comune, prima dell'affidamento degli incarichi, è tenuto ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'Ente; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità. Ai fini dell'accertamento della congruità

del compenso pattuito si tiene conto: dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza; di una valutazione comparativa di due o più preventivi.

II. Efficacia

Il Comune garantisce la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati. Tra gli altri elementi, l'Amministrazione valuta la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che eventualmente si è concluso con esito positivo per l'Amministrazione medesima.

III. Parità di trattamento

L'Amministrazione comunale garantisce che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto nonché che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole. L'Ente garantisce il rispetto di criteri di selezione non discriminatori e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

IV. Trasparenza

L'Ente comunale garantisce, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione è correlata al valore e all'importanza del contratto.

V. Proporzionalità

Il Comune garantisce l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. A tal fine vengono formulati requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto, nonché predisposte procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.

VI. Pubblicità

L'Amministrazione garantisce che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alle procedure prima che esse siano aggiudicate, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

2. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere in ogni caso di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.

Art. 4

Incarichi ricompresi nell'art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai singoli affidamenti dei seguenti incarichi:
 - a) rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b) rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - c) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alle lettere a) e b) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
 - d) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai sempre che siano riferiti ad un'attività già individuata;

- e) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- f) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

2. I servizi legali di cui alle lettere a) e b) possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», per i soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l'iscrizione ad un albo circondariale.

Art. 5

Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali

1. È costituito un Elenco aperto dei professionisti cui affidare i singoli servizi legali esterni secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

Prima sezione – Servizi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) numeri 1, 2, 4, 5, suddivisa nei seguenti settori di competenza:

Categoria “Diritto amministrativo”

suddiviso nelle seguenti materie:

- generico;
- urbanistica;
- appalti;
- ambiente;

Categoria “Diritto civile”

suddiviso nelle seguenti materie:

- generico;
- diritti reali;
- obbligazioni/negozi giuridici;
- esecuzioni e recupero crediti;

Categoria “Diritto del lavoro”

suddiviso nelle seguenti materie:

- generico;
- pubblico impiego;
- previdenza;

Categoria “Diritto penale”

suddiviso nelle seguenti materie:

- generico;
- reati ambientali;
- reati urbanistici;
- reati contro la pubblica amministrazione;

Categoria “Diritto tributario”

- generico;

Categoria “Domiciliazione”

Seconda sezione – Servizi notarili di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) numero 3.

Art. 6

Requisiti per l’iscrizione

1. Possono chiedere l’iscrizione ad una o più categorie dell’elenco, indicate all’articolo precedente:
 - a) il singolo professionista;
 - b) in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell’avviso.
2. I soggetti di cui al precedente punto devono possedere i seguenti requisiti:
 - possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza europea ovvero ricorrere in una delle condizioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001:
 - familiari extracomunitari di cittadini europei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati;
 - iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
 - (per l’iscrizione nella seconda sezione dell’Elenco) iscrizione all’albo dei Notai;
 - non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità di contrattare con la P.A. di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
 - assenza di conflitto di interessi con il Comune di Aprilia, consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l’Ente e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell’eventuale mandato professionale conferito;
 - non aver ricevuto nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza;
 - non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di deontologia professionale;
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di permanenza nell’elenco.
4. **Per ogni materia d’iscrizione, i Professionisti dovranno compilare almeno tre schede di *track record* (schede descrittive di pregresse esperienze professionali) a conferma delle competenze, esperienze e specializzazioni nella materia di iscrizione, necessarie per selezionare l’affidatario dell’incarico attraverso lo svolgimento di procedure comparative digitali tra gli Avvocati dell’elenco.**

Art. 7

Avviso pubblico e iscrizione nell’Elenco

1. Ai fini dell’istituzione dell’Elenco, il Responsabile del Servizio Avvocatura, provvede a pubblicare apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. Dell’Avviso deve essere data pubblicità all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune. Una comunicazione della pubblicazione dell’avviso deve essere trasmessa ai Consigli dell’Ordine presso i Tribunali con competenza in territori confinanti con il Comune di Aprilia e al Consiglio Notarile del distretto di Latina.
2. **L’iscrizione nell’Elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato.**
3. **L’iscrizione all’Elenco ha luogo mediante accreditamento alla piattaforma digitale di cui si**

doterà l'Ente ,accessibile al link che sarà in seguito reso noto e seguendo l'iter ivi previsto.

4. L'istanza debitamente sottoscritta, anche con firma digitale, dovrà contenere l'indicazione dei seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale, P.Iva, recapito telefonico, indirizzo PEC;
- b) di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nel predetto elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Aprilia;
- c) le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum vitae e professionale;
- d) di essere disponibile a ridurre proporzionalmente i compensi professionali stabiliti dalle tabelle del Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza, nella misura indicata con precedente deliberazione G.C.;
- e) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente;
- f) di autorizzare il Comune di Aprilia al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto stabilito da apposito allegato;
- g) di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso;
- h) di impegnarsi a prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Aprilia approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 19.12.2013;
- i) di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di cancellarlo dall'elenco e di revocare gli incarichi conferiti;

4. L'interessato dovrà, altresì, sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del medesimo decreto, dichiarare le seguenti circostanze:

- a) possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza europea ovvero di ricorrere in una delle condizioni stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) di essere iscritto all'Albo professionale di a far data dal/...../.....;
- d) di essere iscritto all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- e) (per l'iscrizione nella seconda sezione dell'Elenco) di essere iscritto all'Albo dei Notai di a far data dal/...../.....;
- f) il possesso di comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- g) eventuali titoli di studio, di specializzazione, docenze e pubblicazioni, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- h) la partecipazione a scuole di specializzazione o corsi professionali, stage e convegni in materie attinenti al settore o settori nei quali viene manifestato interesse di iscrizione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- i) di essere in possesso di una polizza di assicurazione per i rischi professionali indicando i massimali per ogni sinistro e per aggregato annuo;
- j) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k) l'assenza di conflitto di interesse con il Comune di Aprilia, consistente in particolare nel non aver incarichi di patrocinio in essere contro l'Ente e nell'impegnarsi a non assumerli per tutta la durata dell'eventuale mandato professionale conferito;
- l) di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine professionale di appartenenza nei cinque anni precedenti;
- m) di non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dal codice di deontologia forense;

5. Alla domanda, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- *curriculum vitae e professionale*, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, le eventuali pubblicazioni e docenze svolte, i corsi frequentati e le attività di consulenza prestate.

6. Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

7. Le domande incomplete possono essere integrate su richiesta, da parte dell'Ente.

8. La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dello stesso all'assunzione di un eventuale incarico.

9. Il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai professionisti, ai sensi della vigente normativa, prima del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, è prevista l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Art. 8

Affidamento degli incarichi

1. La scelta dei professionisti cui affidare i singoli incarichi di svolgimento dei servizi legali viene fatta nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
- b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa Amministrazione in relazione alla medesima questione;
- c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

2. In ogni caso l'Amministrazione garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

3. In relazione agli affidamenti di incarichi deve, salvo casi particolari, essere utilizzato il criterio della rotazione.

4. Ogni qualvolta è necessario incaricare un professionista esterno, il Responsabile del Servizio Avvocatura, visti i curricula degli iscritti all'Elenco invita tre legali iscritti nell'Elenco a presentare un preventivo.

5. I preventivi sono soggetti a verifica di congruità effettuata sulla base delle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza, ulteriormente ridotti proporzionalmente nella misura indicata con precedente deliberazione G.C..

6. All'esito dell'espletamento della procedura comparativa, previo decreto sindacale di nomina, in caso di costituzione e resistenza in giudizio, il Responsabile del Servizio Avvocatura pone in essere tutti gli atti relativi all'affidamento dell'incarico professionale resosi necessario, nell'ambito del P.E.G. assegnato.

7. Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi in cui occorra la nomina di domiciliatari o la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato, sotto l'aspetto della necessità.

8. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo è individuato dall'Ente, in accordo con l'Avvocato incaricato.

Art. 9

Ipotesi eccezionali di affidamento diretto

1. In presenza di eccezionali e specifiche ragioni logico-motivazionali, pur nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D.Lgs. 50/2016, resta nella discrezionalità dell'Amministrazione procedere all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.
2. Le eccezionali e specifiche ragioni devono essere espressamente illustrate dal Responsabile del Servizio Advocatura.
3. Rientrano tra le ragioni che possono giustificare l'affidamento diretto dell'incarico:
 - a) la consequenzialità o complementarietà tra incarichi;
 - b) la assoluta particolarità della controversia.

Art. 10

Compensi

1. I compensi professionali devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza, ulteriormente ridotti in misura proporzionale secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, nel caso in cui l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.
3. In questi casi, il professionista incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto.
4. Sono a carico del professionista tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.

Art. 11

Obblighi dell'affidatario

1. I professionisti incaricati dei singoli servizi dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti lo specifico affidamento, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:
 - definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune e portare a conoscenza dell'Amministrazione, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
 - aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso, compresa la corrispondenza con la stessa;
 - assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'Amministrazione, incontri presso la sede del Comune stesso;
 - garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico e indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali;
 - non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro il Comune di Aprilia per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Il predetto obbligo, in caso di società di professionisti o associazione professionale, è relativo al solo avvocato incaricato;
 - svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
 - alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
 - presentare la fattura elettronica.

Art. 12
Disciplinare di incarico

1. Gli incarichi professionali saranno regolati da apposito disciplinare stipulato in forma scritta nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 13
Sospensione e cancellazione dall'elenco

1. La sospensione dall'elenco ha luogo nel caso in cui il professionista incaricato venga meno all'obbligo di trasmettere tempestivamente copia degli atti difensivi e/o nei casi di mancata collaborazione con l'Ente.
2. È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - ne facciano richiesta scritta;
 - abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
 - non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito;
 - si siano verificate cause di incompatibilità;
 - abbiano dichiarato il falso in sede di istanza di ammissione all'elenco.
2. La cancellazione comporta, previa comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, la revoca di tutti gli incarichi affidati.

CAPO III
Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 14
Principi generali

1. L'affidamento dei servizi legali di cui al presente capo è soggetto all'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi.
2. Si applicano le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15
Servizi legali ricompresi nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli affidamenti dei seguenti servizi legali, nella misura in cui non rientrino in quelli di cui al precedente Capo II: servizi giuridici (servizi di consulenza giuridica, di rappresentanza legale, di rappresentanza delle parti interessate), servizi di documentazione e certificazione giuridica (certificazione della firma elettronica, consulenza e informazione giuridica).
2. I servizi legali di cui al punto precedente si considerano non rientranti in quelli di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 quando le prestazioni professionali vengono realizzate in modo continuativo o periodico, con messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale, al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni che emergono durante un predeterminato periodo temporale.

Art. 16
Disciplina applicabile

1. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
2. I contratti per i servizi legali di cui al presente capo di valore pari o superiore alle soglie di cui

all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 vengono affidati in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. In ogni caso la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli articoli 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17

Contratti misti

1. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, sia appalti di servizi legali di cui all'Allegato IX del medesimo D.Lgs., si applica l'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18

Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli affidamenti dei servizi legali si applicano le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.

Art. 19

Casi non previsti dal presente regolamento e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
 - b) Le Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
 - c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice;
 - d) i Codici di deontologia professionale vigenti;
 - e) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
 - f) lo statuto comunale;
 - g) il regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale;
 - h) il regolamento comunale di contabilità;
 - i) il regolamento comunale per la costituzione e gestione degli Elenchi di operatori economici;
 - j) Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 20

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.
2. In ogni caso e nell'ipotesi di norme regolamentari comunali contrastanti con il Codice dei contratti, quest'ultimo deve intendersi prevalente.

Art. 21

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 22

Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) il Comune di Aprilia – in qualità di Titolare del trattamento – tratta i dati personali comunicati dai candidati nel rispetto del presente Regolamento e del D. Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione e, comunque, del successivo incarico.

2. I dati personali (dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alla formazione ed all'esperienza professionale, fotoriproduzione dell'immagine del volto, altri dati tipicamente contenuti nei curriculum vitae) vengono acquisiti direttamente dagli interessati, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, e vengono utilizzati ai fini della valutazione dei potenziali candidati nel rispetto dei requisiti di legge.

Il Comune può reperire alcuni dati personali da elenchi e registri pubblici, oppure da albi professionali, allo scopo di verificare le competenze, le qualifiche professionali e i titoli di abilitazione dichiarati nella domanda.

Art. 23

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.

2. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti Generali*”.